

COMUNE DI BEDIGLIORA

Regolamento comunale delle canalizzazioni

giugno 1996

INDICE

A. Generalità

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Basi legali
- Art. 3 Applicazione
- Art. 4 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni
- Art. 5 Impianti privati
- Art. 6 Impianti comuni
- Art. 7 Acque di scarico
- Art. 8 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica
- Art. 9 Divieto di immissione
- Art. 10 Allacciamento alla canalizzazione pubblica

B. Procedura

- Art. 11 Domanda
- Art. 12 Termine per l'esecuzione dell'allacciamento
- Art. 13 Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri
- Art. 14 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

C. Prescrizioni tecniche

- Art. 15 Smaltimento delle acque di scarico
- Art. 16 Materiali
- Art. 17 Raccordo
- Art. 18 Pendenze e diametri
- Art. 19 Posa
- Art. 20 Pozzetti d'ispezione
- Art. 21 Pompe
- Art. 22 Rigurgito
- Art. 23 Zone di protezione

D. Manutenzione impianti singoli

- Art. 24 Obbligo di manutenzione
- Art. 25 Canalizzazioni
- Art. 26 Fosse di chiarificazione e biologiche
- Art. 27 Impianti meccanico - biologici
- Art. 28 Impianti di pretrattamento
- Art. 29 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio
- Art. 30 Pozzi perdenti

E. Contributi e tasse

-
- Art. 31 Contributi di costruzione
 - Art. 32 Tasse di allacciamento
 - Art. 33 Tassa d'uso
 - Art. 34 Tassa di allacciamento provvisorio - immissioni di acque provenienti dai cantieri
 - Art. 35 Esecutività dei contributi e tasse
 - Art. 36 Interessi di mora

F. Norme transitorie e finali

-
- Art. 37 Contravvenzioni
 - Art. 38 Provvedimenti coattivi
 - Art. 39 Eliminazione impianti difettosi
 - Art. 40 Notifica al Dipartimento
 - Art. 41 Rimedi e diritti
 - Art. 42 Eliminazione impianti singoli
 - Art. 43 Rinvio
 - Art. 44 Entrata in vigore
 - Art. 45 disposizioni abrogative

A. Generalità

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina la costruzione e la manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (ricettore naturale) e all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).

Art. 2 Basi legali

Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

Art. 3 Applicazione

1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'applicazione compete al Municipio

Art. 4 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni

1. Il Comune provvede alla costruzione della rete delle canalizzazioni comunali, conformemente ai progetti approvati dal legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente, e alla loro manutenzione.
2. Qualora le canalizzazioni, per motivi di interesse pubblico, vengono costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento, sono regolati dal vigente CCS e dalla legge di espropriazione.

Art. 5 Impianti privati

1. Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono: il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali: pompe, pozzi perdenti, bacini d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc.
2. Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.

Art. 6 Impianti comuni

Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, il Municipio si adopera affinché tutti gli interessati procedano alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Resta riservato l'art. 59 LALIA. Il Dipartimento può imporre la progettazione e l'esecuzione di impianti privati destinati a più proprietari, a condizione che non ne derivino spese sproporzionate.

Art. 7 Acque di scarico

1. Sono considerate acque di scarico le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare (o parassitarie).
2. A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:
 - acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc.
 - acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali,
 - acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.

Art. 8 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica

.Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.

.Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali industriali o simili, devono essere pretrattate all'origine prima della loro immissione nella pubblica canalizzazione, conformemente all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto.

.L'obbligo di allacciamento esiste anche qualora l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.

.L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.

.L'ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGS è di competenza del Municipio.
Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS, decide il Dipartimento.

Art. 9 Divieto di immissione

Le sostanze che non possono essere immesse nella canalizzazione devono essere eliminate conformemente alle istruzioni dell'autorità cantonale.

E' vietato in particolare immettere direttamente o indirettamente le seguenti sostanze:

- gas e vapori,
- materie velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive,
- sostanze nauseabonde,
- scoli di fosse per colaticcio, di letamai, di compostaggio, di sili,
- materie la cui qualità e quantità possono provocare dei disturbi alle canalizzazioni e all'impianto di depurazione come p.e. sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, di macelli e macellerie, tessili, resti di distillazione,
- depositi di raccoglitori di fanghi, di fosse di chiarificazione, di separatori oli e grassi, ecc.,
- materie viscosi e fangose quali catrame, calce, fanghi di lavorazione di pietra naturali e artificiali, impianti di betonaggio e lavaggio inerti,
- oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, ecc.,
- liquidi con una temperatura superiore ai 40° C per una durata d'immissione superiore ai 300 secondi,
- acidi e basi in concentrazioni dannose.

Art. 10 Allacciamento alla canalizzazione pubblica

L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzetto d'ispezione a confine del fondo privato, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.

L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento sono a carico del proprietario. Nel caso di realizzazione di nuove canalizzazioni, il Comune può procedere all'esecuzione della condotta di allacciamento, direttamente o per il tramite di imprese da esso designate o autorizzate. Le relative spese sono a carico del proprietario.

Per i fondi non edificati dovrà essere predisposto l'allacciamento, contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire un pozzetto d'ispezione prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.

Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti verranno ripristinate dal Comune, sempreché le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

B. Procedura

Art. 11 Domanda

1. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti dev'essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista dall'art. 36 RLE.
2. Il progetto, in 2 copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti piani:
 - a) piano di situazione 1:500 (1:1000) rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'ev. ricettore naturale;
 - b) pianta 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti di dispersione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.).
Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico.
A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.);
 - c) In casi particolari può essere richiesto un piano separato di smaltimento delle acque, 1:200 (ev. 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
 - superfici di circolazione con autoveicoli
 - superfici destinate al posteggio
 - piazzuole di lavaggio
 - viali
 - superfici coperte
 - aree verdi;
 - d) profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera b) delle canalizzazioni e manufatti;
 - e) dettaglio 1:10 (1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di dispersione, ecc.).
3. L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio previo preavviso dal Consorzio secondo la procedura sopraccitata.

4. Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda dev'essere presentata secondo la procedura prevista dalla LE per il rilascio del permesso di costruzione.
5. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio del permesso di costruzione.

Art. 12 Termine per l'esecuzione dell'allacciamento

Il Municipio provvederà, tramite apposita ordinanza, a dare le necessarie indicazioni di carattere tecnico e a fissare il termine per l'allacciamento.

Art. 13 Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri

1. L'immissione provvisoria di acque di scarico provenienti da cantieri soggiace a permesso.
2. La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti la necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
3. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento.
4. Le acque di rifiuto di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Le acque di prosciugamento della falda freatica vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o reimmesse nel sottosuolo.
L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.

Art. 14 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi.
2. In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti.
3. Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere.
4. Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo.
5. Il rilievo dev'essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE 3 febbraio 1977.

C. Prescrizioni tecniche

Art. 15 Smaltimento delle acque di scarico

Acque luride o di rifiuto

1. Le acque luride o di rifiuto, all'interno del sedime privato, devono essere evacuate separatamente dalle acque meteoriche e chiare ed immesse nella canalizzazione pubblica, conformemente alle indicazioni del PGS.
2. Le acque delle piazzuole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste.

Acque meteoriche

- 1.1 Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite pozzi perdenti o dispersione superficiale, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E' ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
- 1.2 Le acque meteoriche dei piazzali e delle strade vanno disperse superficialmente. Le stesse possono eccezionalmente essere infiltrate tramite pozzo perdente qualora le condizioni geologiche e di protezione delle acque lo consentono.
2. Nelle zone che, secondo il PGS sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E' autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
3. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse, secondo il PGS, in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche o chiare, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.
4. Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.
5. Nelle zone a sistema strettamente separato indicate sulla planimetria 509.1 del PGS, sia le nuove costruzioni come quelle già esistenti sono obbligate a separare le acque.
6. Nelle zone a sistema tendenzialmente separato indicate sulla planimetria 509.1 del PGS, le nuove costruzioni sono obbligate a separare le acque; per i fondi già edificati si esige la separazione delle acque ogni qualvolta viene inoltrata una domanda di costruzione.

Acque chiare

- 1.1 Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti.
- 1.2 E' ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
2. Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente.
E' autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
3. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.
4. Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o acque miste.

Art. 16 Materiali

1. L'allacciamento delle acque luride alla canalizzazione pubblica deve essere eseguito con una canalizzazione a tenuta stagna con giunti a bicchiere, in PVC, polietilene, cemento - amianto, grès, ghisa, ecc.
2. Per l'evacuazione delle acque meteoriche non sono richiesti tubi con giunti a bicchiere.

Art. 17 Raccordo

1. Il raccordo alla canalizzazione pubblica si effettua normalmente nella direzione di deflusso con un angolo di 45° con il relativo pezzo sagomato.
Nei seguenti casi l'allacciamento deve avvenire in un pozzetto esistente o nuovo:
 - grandi quantità d'acqua,
 - in zona di protezione.Deroghe sono ammesse in casi giustificati.
2. L'allacciamento alla canalizzazione pubblica avviene di regola al di sopra dell'asse del tubo, in ogni caso però al di sopra del livello del deflusso per tempo secco.

Art. 18 Pendenze e diametri

1. Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare.
La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è situata tra 3 e 5 %.
Le pendenze minime sono le seguenti:

- | | |
|------------------|-----|
| acque luride | 2 % |
| acque meteoriche | 1 % |
2. Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati qui sopra dovessero causare delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate.
 3. Il diametro minimo delle canalizzazioni è il seguente:

acque luride	DI 118 mm per abitazioni monofamigliari DI 150 mm per abitazioni plurifamigliari
acque meteoriche e chiare	DI 100 mm

Art. 19 Posa

1. Le canalizzazioni devono essere avvolte in un bauletto di calcestruzzo CP 200.
2. Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo.
Generalmente le canalizzazioni sono da posare con una copertura di almeno 50 cm.
3. Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm, sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la canalizzazione dev'essere posata alla quota inferiore.
4. Deroghe al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal laboratorio cantonale d'igiene di Lugano (LCI).

Art. 20 Pozzetti d'ispezione

1. Pozzetti d'ispezione sono da predisporre nei seguenti casi:
 - sulla condotta d'evacuazione del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica,
 - in corrispondenza di cambiamenti di pendenza, di direzione e di diametro,
 - nei raccordi di condotte importanti.
2. A seconda della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri minimi:
 - fino a 0.6 m diametro 600 mm
 - fino a 1.5 m diametro 800 mm
 - sopra 1.5 m diametro 1000 mm
3. Quando la profondità dei pozzetti d'ispezione supera 1,2 m gli stessi dovranno essere muniti di scalini di accesso, inossidabili e ad una distanza massima di 30 cm.
4. Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma di cunetta.
5. I pozzetti d'ispezione dovranno essere muniti di coperchi inodori.

Art. 21 Pompe

Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e relativi accorgimenti atti a evitare un allagamento dei locali.

Art. 22 Rigurgito

In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito.

E' compito del proprietario di mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

Art. 23 Zone di protezione

1. Nelle zone di protezione (zona S) di captazioni d'acqua sotterranea, le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti nelle norme SIA 190, per quanto riguarda la qualità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.
2. In zona II di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che possano trattenere le stesse (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

D. Manutenzione impianti singoli

Art. 24 Obbligo di manutenzione

1. La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono essere sempre mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento.
2. Gli stessi devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.
3. L'obbligo della manutenzione compete al proprietario.
4. Le canalizzazioni e gli impianti non conformi alle prescrizioni del presente regolamento devono essere sostituiti.

Art. 25 Canalizzazioni

1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque.
2. I lavori di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, con particolare riguardo alla tenuta stagna e alla resistenza dei materiali.

Art. 26 Fosse di chiarificazione e biologiche

1. Fosse di chiarificazione: la fossa deve essere vuotata 2 volte all'anno.
Durante la vuotatura si deve lasciare sul fondo della vasca una quantità di fango d'inoculazione pari al 20 % del volume della stessa.
La fossa va riempita d'acqua prima della messa in funzione.
2. Fossa biologica: la fossa deve essere vuotata almeno una volta all'anno.
Durante la vuotatura si deve lasciare sul fondo della vasca una quantità di fango d'inoculazione pari al 20 % del volume della stessa.

Art. 27 Impianti meccanico - biologici

Gli impianti meccanico - biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dalla SPAA.

L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice.

I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.

Art. 28 Impianti di pretrattamento

Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni (dissabbiatori e pozzo pompa), devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dal Dipartimento dell'ambiente. Si consiglia la stipulazione di un relativo abbonamento con le ditte sopraccitate.

Art. 29 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio

I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc., devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso. Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale specializzato.

Art. 30 Pozzi perdenti

I pozzi perdenti devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi.

E. Contributi e tasse

Art. 31 Contributi di costruzione

Il Comune preleva dal proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 ss LALIA e del Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.

Art. 32 Tasse di allacciamento

1. Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari al 1 %o del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di fr. 200.-- e un massimo di fr. 1'000.-- per ogni proprietario.
2. La tassa è dovuta dal proprietario di fondi e/o dal titolare di diritti reali limitati.

Art. 33 Tassa d'uso

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata dal Comune, conformemente all'art. 110 LALIA.
2. La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
3. La tassa consiste in un importo dell' 1 % o del valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto un minimo di fr. 40.--
4. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.
5. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno la tassa è dovuta "pro rata temporis".
6. Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il cpv. 3 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.
7. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.

Art. 34 Tassa di allacciamento provvisorio - immissioni di acque provenienti dai cantieri

1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.
2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.
3. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 200.--.

Art. 35 Esecutività dei contributi e tasse

La decisione di imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LFEF.

Art. 36 Interessi di mora

Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora annuo del 5 %.

E. Norme transitorie e finaliArt. 37 Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al Dipartimento dell'ambiente.
2. L'ammontare massimo della multa è di fr. 500.--.
3. Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.

Art. 38 Provvedimenti coattivi

1. Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un contro termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 40 LIA e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.
2. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.
3. Per rimuovere un esistente o incombente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

Art. 39 Eliminazione impianti difettosi

Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

Art. 40 Notifica al Dipartimento

Il Municipio notifica al Dipartimento ogni violazione della legislazione contro l'inquinamento delle acque.

Art. 41 Rimedi e diritti

Contro le decisioni del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPCA, riservate le norme speciali.

Art. 42 Eliminazione impianti singoli

1. Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione consortile le acque luride

sono immesse direttamente fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento, nella canalizzazione pubblica.

2. Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro un termine fissato dal Municipio con apposita ordinanza.
3. Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.
4. I pozzi perdenti vanno mantenuti regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.

Art. 43 Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA - ASPEE - ASTEA, le norme SN 592'000 della SSIV - ASPLI, e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Art. 44 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del C.d.S.

Art. 45 disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il e ogni altra disposizione comunale in materia di canalizzazioni in contrasto con esso.